

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 597 def.
Bruxelles, 13.12.1994

94/0308 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regolamento (CEE) n. 737/90
relativo alle condizioni di importazione
di prodotti agricoli originari dei paesi terzi
a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Oggetto della presente proposta è di prorogare di cinque anni il regime di controllo del rispetto delle tolleranze massime di radioattività nei prodotti agricoli fissate con regolamento (CEE)n. 737/90 in seguito all'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil.

Ciò è giustificato dal fatto che le ragioni che hanno prevalso al momento dell'adozione del presente regolamento rimangono sempre valide; in effetti la contaminazione radioattiva in taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi più colpiti supera ancora le tolleranze massime di radioattività fissate nel regolamento succitato.

Il comitato ad hoc istituito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 737/90 è stato consultato in proposito nel corso della riunione dell'11 luglio 1994.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (C E) n.

che proroga il regolamento (CEE) n. 737/90 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (737/90)¹, ha fissato le tolleranze massime di radioattività per l'importazione dei prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, la cui osservanza è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che l'applicazione di tale regolamento è prevista sino al 31 marzo 1995;

considerando che i motivi che hanno prevalso all'atto dell'adozione di tale regolamento sono tuttora validi, a cagione soprattutto del fatto che la contaminazione radioattiva in taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi che hanno risentito di detto incidente supera ancora le tolleranze massime di radioattività fissate nel regolamento stesso;

considerando che è opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 737/90 attualmente in vigore per un periodo di cinque anni;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 737/90 la data "31 marzo 1995" sarà sostituita da "31 marzo 2000".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

¹GU n. L 82, 29.3.1990, p. 1

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(94) 597 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-94-622-IT-C

ISBN 92-77-83513-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo